SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 385.

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure patrimoniali

1. Quando è stato disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio nei confronti di persona imputata per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, del codice penale, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di provincia in relazione al luogo di dimora della persona, per il promovimento del procedimento di applicazione delle misure patrimoniali di cui al presente decreto.

2. Insieme alla comunicazione, il pubblico ministero trasmette copia degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure indicate nel comma 1.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nel comma 1 procede ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie del soggetto, a norma dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Sulla base degli atti indicati nel comma 2 e dell'esito delle indagini indicate nel comma 3, il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di disporre il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 11, per un importo pari al vantaggio patrimoniale derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

5. Il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, dispone il sequestro in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla richiesta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato; si osservano le disposizioni dell'articolo 4, commi quinto e sesto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati a intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione. L'imputato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione. Il tribunale, se accoglie la richiesta, stabilisce l'importo della somma da depositare presso la Cassa delle ammende o le modalità di prestazione della fideiussione. Qualora il deposito non sia eseguito o la fideiussione non sia prestata, il tribunale dispone il sequestro.

6. Quando vi è concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica richiede al presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni, a norma dell'articolo 2-*bis*, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

7. Per l'esecuzione del sequestro e per la custodia ed amministrazione dei beni sequestrati si osservano le disposizioni degli articoli 2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. Anche successivamente al decreto di sequestro il tribunale può procedere a indagini e acquisire, a norma dell'articolo 117 del codice di procedura penale, copia degli atti del procedimento penale.

9. Il sequestro è revocato quando, nel corso del processo penale, interviene sentenza di proscioglimento. Il sequestro già revocato è nuovamente disposto quando interviene una successiva sentenza di condanna. In ogni caso, il sequestro perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi due anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, quattro anni e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello, sei anni senza che sia stata pronunciata sentenza definitiva.

10. Su richiesta dell'interessato, il tribunale può disporre la revoca parziale del sequestro avuto riguardo ai valori indicati nel comma 4 in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio.

11. Intervenuta la sentenza penale di condanna ovvero la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale divenute irrevocabili per taluno dei reati indicati nel comma 1, il tribunale dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 4 accertati con la sentenza, la confisca dei beni intestati all'interessato e sottoposti a sequestro, che risultano comunque nella effettiva disponibilità dell'interessato medesimo, ovvero di cui questi ha disposto in epoca successiva al momento in cui il suo nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale purché, in tal caso, risulti che l'atto è stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro e che il terzo era consapevole di tale dolosa preordinazione.

12. I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro o la revoca del medesimo sono impugnabili a norma dell'articolo 4, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applica la disposizione dell'articolo 3-*ter*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

13. Con il provvedimento che dispone il sequestro il tribunale può disporre nei confronti delle persone intestatarie dei beni sequestrati l'applicazione provvisoria delle misure di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575; tali misure perdono efficacia decorsi i termini indicati nel comma 9. Il provvedimento definitivo che dispone la confisca determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un periodo di cinque anni, anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965.

14. Per quanto non disposto dal presente articolo, il procedimento di applicazione delle misure del sequestro e della confisca è regolato dalle disposizioni concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto compatibili. Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 2-*ter*, comma 9, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. La destinazione dei beni confiscati è regolata dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989.

Art. 2.

Sequestro di beni dell'impresa

1. Quando risulta che il soggetto imputato per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente dall'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1, con le forme ivi previste, per ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di fideiussione può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Art. 3.

Accertamenti di irregolarità amministrative

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano fondati sospetti di irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche per i procedimenti pendenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 giugno 1992.

Autorizzazione del progetto per il rimodellamento e il recupero ambientale di un fronte di cava dismessa e di un'area degradata sita in località Pescara del Tronto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono state sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, sentito il parere di una commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alcuni progetti, opere e interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame dei suddetti progetti;

Vista la nota n. 2126 del 15 luglio 1991 della regione Marche, servizio tutela e risanamento ambientale, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la domanda presentata dalla ditta Paradisi e Piciacchia e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 3 febbraio 1990 per i lavori di rimodellamento e recupero ambientale di un fronte di cava dismessa e di un'area degradata sita in località Pescara del Tronto;

Vista la nota n. 3431 del 29 maggio 1992, con la quale il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente ha espresso chiarimenti in merito a tale ripristino ambientale ed ha ritenuto attuabile il progetto di recupero e di rimodellamento del fronte della cava;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il parere favorevole della commissione di cui sopra, quale risulta, peraltro dal verbale della seduta del 9 giugno 1992;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni cui è giunta la suddetta commissione;

Vista la nota del 26 giugno 1992, prot. 320, con la quale la regione Marche ha manifestato l'intesa in relazione al provvedimento in esame;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato all'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

È autorizzato il progetto per il rimodellamento e il recupero ambientale di un fronte di cava dismessa e di un'area degradata sita in località Pescara del Tronto, nel rispetto dell'insieme delle prescrizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n. 1721 dell'8 aprile 1991 e nella nota n. 5090 del 26 luglio 1991 del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A4266

DECRETO 26 giugno 1992.

Autorizzazione del progetto per i lavori di ripristino di vecchi sentieri per esbosco ad uso civico nel comune di Sarnano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono state sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, sentito il parere di una commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alcuni progetti, opere e interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame dei suddetti progetti;

Vista la nota n. 59 del 30 gennaio 1992 dell'amministrazione provinciale di Macerata, servizio pianificazione urbanistica e territoriale, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la domanda presentata dalla Comunanza agraria di Brunforte e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 3 febbraio 1990 per i lavori di ripristino vecchi sentieri per esbosco ad uso civico nel comune di Sarnano;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il parere unanime della commissione di cui sopra, quale risulta, peraltro dal verbale della seduta del 9 giugno 1992;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni cui è giunta la suddetta commissione;

Vista la nota del 26 giugno 1992, prot. 320, con la quale la regione Marche ha manifestato l'intesa in relazione al provvedimento in esame;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato all'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

È autorizzato il progetto per i lavori di ripristino di vecchi sentieri per esbosco ad uso civico nel comune di Sarnano, nel rispetto dell'insieme delle prescrizioni contenute nella delibera n. 86 del 21 gennaio 1992 della provincia di Macerata e nella nota n. 12089 del 17 gennaio 1992 del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A4267

DECRETO 26 giugno 1992.

Autorizzazione del progetto per il rifacimento dell'acquedotto rurale sito in località Castro nel comune di Montegallo e per la ricostruzione di una vasca di decantazione e serbatoio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono state sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, sentito il parere di una commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alcuni progetti, opere e interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame dei suddetti progetti;

Vista la nota n. 1217 del 15 aprile 1992 dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, settore urbanistica e protezione beni naturali, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la domanda presentata dalla Comunanza agraria della frazione di Castro nel comune di Montegallo e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 per i lavori di rifacimento e per la ricostruzione dell'opera di presa e del serbatoio in località Castro di Montegallo;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il parere unanime della commissione di cui sopra, quale risulta dal verbale della seduta del 9 giugno 1992;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni cui è giunta la suddetta commissione;

Vista la nota del 26 giugno 1992, prot. 320, con la quale la regione Marche ha manifestato l'intesa in relazione al provvedimento in esame;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

È autorizzato il progetto per il rifacimento dell'acquedotto rurale sito in località Castro nel comune di Montegallo e per la ricostruzione di una vasca di decantazione e serbatoio, nel rispetto dell'insieme delle prescrizioni contenute nella deliberazione della giunta provinciale n. 373 del 2 aprile 1992 e nella nota n. 6471 del 24 settembre 1991 del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A4268

DECRETO 26 giugno 1992.

Autorizzazione del progetto per i lavori di rimodellamento e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia e per il rinverdimento di un'area degradata sita in località Corazza nel comune di Amandola.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono state sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, sentito il parere di una commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alcuni progetti, opere e interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame dei suddetti progetti;

Vista la nota n. 2155 del 18 settembre 1991 della regione Marche, servizio urbanistica, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la domanda presentata dalla ditta L.I.M. di Fortuni e Trovellini e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 per i lavori di rimodellamento e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia sita in località Corazza nel comune di Amandola;

Vista la nota n. 3430 del 29 maggio 1992, con la quale il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente ha espresso chiarimenti in merito a tale ripristino ambientale ed ha ritenuto attuabile il progetto di recupero e di rimodellamento del fronte della cava;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il parere favorevole della commissione di cui sopra, quale risulta dal verbale della seduta del 9 giugno 1992;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni cui è giunta la suddetta commissione;

Vista la nota del 26 giugno 1992, prot. 320, con la quale la regione Marche ha manifestato l'intesa in relazione al provvedimento in esame;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

È autorizzato il progetto per i lavori di rimodellamento e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia e per il rinverdimento di un'area degradata sita in località Corazza in comune di Amandola, nel rispetto dell'insieme delle prescrizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n. 4287 del 2 agosto 1991 e nella nota n. 2831 del 24 aprile 1991 del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A4269

DECRETO 26 giugno 1992.

Autorizzazione del progetto per il rifacimento della condotta idrica, tratto di acquedotto Sorgenti del Fargno-Bolognola.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono state sottoposti ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, sentito il parere di una commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alcuni progetti, opere e interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame dei suddetti progetti;

Vista la nota n. 805 del 5 dicembre 1991 dell'amministrazione provinciale di Macerata, servizio pianificazione urbanistica e territoriale, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la domanda presentata dal comune di Bolognola e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 3 febbraio 1990 per i lavori di rifacimento serbatoio e condotta di acquedotto Sorgenti del Fargno-Villa Pepoli-Malvezzi;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il parere unanime della commissione di cui sopra, quale risulta, peraltro dal verbale della seduta del 9 giugno 1992;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni cui è giunta la suddetta commissione;

Vista la nota del 26 giugno 1992, prot. 320, con la quale la regione Marche ha manifestato l'intesa in relazione al provvedimento in esame;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato all'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

È autorizzato il progetto per il rifacimento della condotta idrica, tratto di acquedotto Sorgenti del Fargno-Bolognola, con l'esclusione delle opere di captazione e con l'osservanza delle prescrizioni citate nella deliberazione n. 2023 del 25 novembre 1991 della giunta provinciale e nella nota n. 8190 del 7 ottobre 1991 del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A4270

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 agosto 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome, ai sensi del precedente comma 1;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 16 aprile 1992 nella provincia di Rovigo;

Accertata la esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei territori agricoli segnati a fianco a ciascuno evento in cui possono trovare applicazione le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come di seguito indicato:

Rovigo: tromba d'aria del 16 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Lusia, San Bellino, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4288

DECRETO 11 agosto 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome, ai sensi del precedente comma 1;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 31 marzo 1992 al 2 aprile 1992 nella provincia di La Spezia;

Accertata la esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei territori agricoli segnati a fianco a ciascuno evento in cui possono trovare applicazione le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come di seguito indicato:

La Spezia: grandinate del 31 marzo 1992, del 1° aprile 1992, del 2 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *e), c), d)*, nel territorio dei comuni di Ameglia, Ameglia, Lerici, Lerici, Santo Stefano di Magra, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sarzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4289

DECRETO 17 settembre 1992.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1992.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragarafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I° del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia nonché gli assessorati provinciali all agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1992, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1992-93 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province citate nelle premesse.

Nella regione Abruzzo l'aumento del titolo alcolometrico è consentito per i soli prodotti destinati a dare i vini D.O.C. Montepulciano e Trebbiano d'Abruzzo.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

Nella regione Lazio l aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia è consentito solo per un grado e mezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 1982

Il Ministro: FONTANA

92A4290

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 1992.

Autorizzazione alla commercializzazione ed all'impiego del coccidiostatico Diclazuril come additivo per l'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992;

Vista la direttiva n. 91/508/CEE, del 9 settembre 1991, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 217 del 27 settembre 1991 con la quale sono stati modificati gli allegati I e II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992 recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dell'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la commercializzazione e l'impiego nel territorio nazionale del coccidiostatico Diclazuril alle condizioni indicate nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A4285

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 agosto 1992.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere relativi alla sistemazione delle pendici a valle del viadotto Fosso Troncante.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 1588 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 526, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modifiche reguardanti «Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche»;

Riconosciuta la necessità di procedere, nel quadro programmatico dei piani di sviluppo e di potenziamento della Rete nazionale di telecomunicazioni, alla realiz-

zazione del Centro di telecomunicazioni di Catanzaro, previa costruzione di un complesso edilizio su area sita nel territorio del comune di Catanzaro, località S. Cono;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1988 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il progetto esecutivo delle opere ed impianti occorrenti per la realizzazione del nuovo centro di telecomunicazioni di Catanzaro nonché il disciplinare che affida in concessione alla Soc. Italposte edilizia di interesse pubblico S.p.a. la realizzazione del suddetto Centro di telecomunicazioni su un'area da acquisire per conto dell'ASST mediante procedura espropriativa;

Visto che si è manifestata la necessità di realizzare delle opere suppletive riguardanti la sistemazione delle pendici a valle del viadotto «Fosso Troncante» interessate da un movimento franoso di notevoli dimensioni;

Visto che con decreto ministeriale 31 dicembre 1991 è stata approvata una perizia di variante suppletiva;

Visto che per le ragioni suesposte si rende necessario occupare una maggiore area rispetto a quella prevista con il decreto ministeriale 14 aprile 1988 succitato, distinta in catasto del comune di Catanzaro al foglio 23, particelle n. 40, (parte), 57 (parte), 129 (parte), 118 (parte), 131 (parte), 58 (parte), 151 (parte), 153 (parte);

Ritenuta la necessità in rapporto ai lavori previsti e da ultimarsi entro i termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere relative alla sistemazione delle pendici a valle del viadotto «Fosso Troncante» interessanti l'area distinta in catasto del comune di Catanzaro al foglio 23, particelle n. 40 (parte), 57 (parte), 129 (parte), 118 (parte), 131 (parte), 58 (parte), 151 (parte), 153 (parte).

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1805, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 19 agosto 1992

Il Ministro: PAGANI

92A4271

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 maggio 1992.

Impegno della somma complessiva di L. 9.551.596.815 a favore delle regioni interessate e delle province autonome, relativa a quote afferenti alle annualità dal 1978 al 1984, dei pregressi limiti d'impegno, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/75, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 416/91, per il 1992;

Visto il decreto n. 077 del 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 57, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 70 miliardi, corrispondente alle annualità 1978 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 085 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 62, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 70 miliardi, corrispondente alle annualità 1979, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 084 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 61, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1980, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 083 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 60, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1981, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 082 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 242, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 056 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1983, foglio n. 117, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 015 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 170, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 125007, del 4 maggio 1992, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 10.553.815.000, per l'esercizio 1992, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/75, art. 6, lettera *a)* e n. 352/76, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali del Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alle legge n. 153/75, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata, per il 1992, la somma complessiva di L. 9.551.596.815.

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1992, l'importo complessivo di L. 9.551.596.815 attinente alle somme perenti agli affetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75, dal 1978 al 1984, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

Annualità 1978:

	Lire
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000)	
Mutuo ventennale	490.000.000
Totale . . .	490.000.000

Annualità 1979:

	Lire
REGIONE MARCHE	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)	
Mutuo ventennale	42.133.135
Totale . . .	42.133.135
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000)	
Mutuo ventennale	739.000.000
Totale . . .	739.000.0000
REGIONE LIGURIA	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000)	
Mutuo ventennale	70.000.000
Totale . . .	70.000.000
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000)	
Mutuo ventennale	50.659.625
Mutuo quindicennale	11.514.595
Mutuo decennale	33.735.055
Totale . . .	95.909.275

Annualità 1980:

	Lire
REGIONE LOMBARDIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)	
Mutuo ventennale	78.471.320
Mutuo decennale	12.872.070
Mutuo ventennale	32.304.700
Totale . . .	123.648.090
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)	
Mutuo ventennale	34.820.785
Mutuo ventennale	29.800.780
Totale . . .	64.621.565
REGIONE TOSCANA	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)	
Mutuo ventennale	223.590.035
Mutuo decennale	114.589.510
Totale . . .	338.179.545
REGIONE VALLE D'AOSTA	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000)	
Mutuo ventennale	50.000.000
Totale . . .	50.000.000

	Lire
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
(limiti d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000)	
Mutuo ventennale	160.000.000
Totale	160.000.000
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
(limiti d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000)	
Mutuo ventennale	140.000.000
Totale	140.000.000
REGIONE MARCHE	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000)	
Mutuo quindicennale	363.413.655
Mutuo decennale	96.654.420
Totale	460.068.075
REGIONE UMBRIA	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000)	
Mutuo ventennale	5.488.905
Mutuo quindicennale	94.545.555
Mutuo decennale	104.965.540
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)	
Mutuo ventennale	11.237.445
Mutuo quindicennale	86.217.235
Mutuo decennale	24.085.155
Totale	326.539.835
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000)	
Mutuo ventennale	399.106.625
Mutuo quindicennale	75.959.385
Mutuo decennale	282.589.735
Mutuo novennale	5.643.600
Mutuo ventennale	112.369.160
Mutuo quindicennale	7.195.390
Mutuo decennale	13.615.285
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)	
Mutuo ventennale	74.878.810
Mutuo decennale	5.287.235
Totale	976.645.225

	Lire
REGIONE LIGURIA	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000)	
Mutuo ventennale	107.000.000
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000)	
Mutuo ventennale	117.451.670
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000)	
Mutuo ventennale	25.096.965
Mutuo decennale	21.047.510
Totale	270.596.145

Annualità 1981:

	Lire
REGIONE LOMBARDIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)	
Mutuo ventennale	125.558.810
Mutuo decennale	3.457.410
Totale	129.016.220
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)	
Mutuo decennale	3.559.190
Totale	3.559.190
REGIONE TOSCANA	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000)	
Mutuo ventennale	592.634.340
Mutuo decennale	188.457.945
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000)	
Mutuo ventennale	786.468.835
Mutuo decennale	166.527.460
Totale	1.734.088.580
REGIONE VALLE D'AOSTA	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000)	
Mutuo ventennale	73.000.000
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000)	
Mutuo ventennale	74.973.610
Mutuo decennale	12.972.530
Totale	160.946.140

	Lire
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	—
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000)	
Mutuo ventennale	206.672.495
Mutuo diciannovennale	30.327.505
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000)	
Mutuo diciannovennale	188.911.065
Mutuo quindicennale	10.122.180
Mutuo decennale.	81.041.010
Mutuo novennale	33.964.300
Totale . . .	551.038.555

	Lire
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000)	
Mutuo ventennale	183.572.630
Mutuo diciannovennale	25.427.370
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000)	
Mutuo diciannovennale	5.834.020
Mutuo quindicennale	36.444.515
Mutuo decennale.	240.351.920
Mutuo seennale.	1.184.915
Totale . . .	492.815.370

	Lire
REGIONE MARCHE	
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)	
Mutuo ventennale	112.110.535
Mutuo quindicennale	32.126.650
Mutuo decennale.	96.191.600
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000)	
Mutuo decennale.	51.071.300
Mutuo quindicennale	61.323.935
Totale . . .	352.824.020

	Lire
REGIONE UMBRIA	
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000)	
Mutuo ventennale	102.323.960
Mutuo quindicennale	132.981.115
Mutuo decennale.	76.694.925
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)	
Mutuo quindicennale	250.679.110
Totale . . .	562.679.110

	Lire
REGIONE VENETO	—
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)	
Mutuo ventennale	138.369.795
Mutuo decennale.	10.860.845
Totale . . .	149.230.640

Annualità 1982:

	Lire
REGIONE LOMBARDIA	
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)	
Mutuo ventennale	887.370
Mutuo ventennale	18.846.760
Totale . . .	19.734.130

	Lire
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)	
Mutuo ventennale	86.013.680
Mutuo decennale.	19.013.680
Totale . . .	105.027.360

	Lire
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)	
Mutuo ventennale	98.712.510
Mutuo decennale.	10.008.890
Totale . . .	108.721.400

Annualità 1983:

	Lire
REGIONE LOMBARDIA	
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)	
Mutuo decennale.	2.995.150
Mutuo ventennale	12.839.710
Totale . . .	15.834.860

	Lire
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)	
Mutuo ventennale	33.535..620
Totale . . .	33.535.620

Annualità 1984:

	Lire
REGIONE LOMBARDIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)	
Mutuo decennale	107.564.790
Mutuo decennale	8.899.610
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)	
Mutuo decennale	405.780
Mutuo ventennale	26.456.270
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.000)	
Mutuo decennale	581.250
Mutuo ventennale	4.679.540
Mutuo ventennale	9.401.800
Mutuo decennale	8.757.840
Totale . . .	166.746.880
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)	
Mutuo ventennale	221.218.775
Mutuo decennale	8.505.770
Totale . . .	229.724.545
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)	
Mutuo ventennale	273.274.135
Mutuo decennale	48.364.440
Mutuo ventennale	62.535.640
Mutuo ventennale	4.559.090
Totale . . .	388.733.305

Riepilogo totale generale:

Lombardia	454.980.180
Piemonte	327.881.730
Emilia-Romagna	497.319.855
Toscana	2.072.268.125
Valle d'Aosta	210.946.140
Provincia autonoma di Bolzano	711.038.555
Provincia autonoma di Trento	632.815.370
Marche	855.025.230
Umbria	889.218.945
Veneto	2.463.597.265
Liguria	340.596.145
Friuli-Venezia Giulia	95.909.275
Totale . . .	9.551.596.815

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 9.551.596.815, a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 217

92A4291

DECRETO 23 maggio 1992.

Impegno della somma complessiva di L. 1.002.217.520 a favore delle regioni interessate e delle province autonome, relativa a quote afferenti alle annualità dal 1980 al 1986, dei pregressi limiti d'impegno, ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 416/91, per il 1992;

Visto il decreto n. 081 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 59, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 6 miliardi, corrispondente alle annualità 1980, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 086 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 63, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1981, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 081 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 249, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 055 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1984, foglio n. 36, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 014 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 169, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 015 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 344, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 046 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 171, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2.008.037 miliardi, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 063 del 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, foglio n. 54, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 672.078.000, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 125007 del 4 maggio 1992, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 10.553.815.000, per l'esercizio 1992, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/75, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/76, art. 15, lettera *c)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alle legge n. 352/76, art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata, per il 1992, la somma complessiva di L. 1.002.217.520;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1992, l'importo complessivo di L. 1.002.217.520, attinente alle somme perenti agli affetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76, dal 1980 al 1986, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicati:

Annualità 1980:

	Lire
REGIONE UMBRIA	
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)	
Mutuo decennale	410.095
Totale . . .	410.095
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 20.368.000)	
Mutuo ventennale	15.285.675
Mutuo quindicennale	4.999.810
Totale . . .	20.285.485
REGIONE LIGURIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000)	
Mutuo ventennale	10.852.155
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 21.735.000)	
Mutuo ventennale	8.022.075
Totale . . .	18.874.230
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000)	
Mutuo ventennale	3.678.880
Mutuo decennale	2.194.010
Totale . . .	5.872.890

Annualità 1981:

	Lire
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)	
Mutuo ventennale	1.139.510
Mutuo ventennale	3.185.560
Mutuo decennale	46.450
Mutuo decennale	183.320
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)	
Mutuo ventennale	10.533.660
Mutuo ventennale	3.797.525
Totale . . .	18.886.025

	Lire
REGIONE UMBRIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)	
Mutuo ventennale	3.499.975
Mutuo quindicennale	2.491.925
Mutuo decennale	1.922.180
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 22.955.000)	
Mutuo decennale	3.934.025
Totale ...	11.848.105
REGIONE VALLE D'AOSTA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.076.000)	
Mutuo decennale	7.419.210
Totale ...	7.419.210
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)	
Mutuo ventennale	7.144.040
Totale ...	7.144.040
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 7.125.000)	
Mutuo quindicennale	6.334.590
Mutuo decennale	440.660
Totale ...	6.775.250

Annualità 1982:

	Lire
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)	
Mutuo decennale	1.017.750
Mutuo ventennale	9.237.710
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000)	
Mutuo ventennale	69.791.000
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)	
Mutuo ventennale	5.472.885
Mutuo decennale	2.390.250
Totale ...	87.909.595
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)	
Mutuo ventennale	2.117.110
Mutuo decennale	884.130
Totale ...	3.001.240

Annualità 1983:

	Lire
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)	
Mutuo ventennale	4.673.770
Mutuo decennale	189.120
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000)	
Mutuo decennale	4.363.630
Mutuo ventennale	128.557.330
Mutuo ventennale	3.423.040
Totale ...	141.206.890
REGIONE UMBRIA	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)	
Mutuo ventennale	2.931.425
Mutuo decennale	632.495
Totale ...	3.563.920
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale	27.370.915
Mutuo decennale	1.530.670
Totale ...	28.901.585

Annualità 1984:

	Lire
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)	
Mutuo ventennale	65.619.535
Totale ...	65.619.535
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)	
Mutuo decennale	1.236.340
Mutuo ventennale	1.236.800
Mutuo ventennale	11.964.760
Totale ...	14.437.900

	Lire
REGIONE TOSCANA	
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 48.641.000)	
Mutuo ventennale	48.641.000
Totale ...	48.641.000
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale	37.797.985
(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale	32.698.290
Mutuo decennale	2.769.490
Totale ...	73.265.765

Annualità 1985:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)	
Mutuo ventennale	1.663.450
Mutuo decennale	293.490
Totale ...	1.956.940
REGIONE TOSCANA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 95.082.000)	
Mutuo ventennale	95.082.000
Totale ...	95.082.000
REGIONE VENETO	
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 40.376.000)	
Mutuo ventennale	34.848.860
Mutuo decennale	5.527.140
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 81.471.000)	
Mutuo ventennale	46.978.850
Mutuo decennale	7.683.465
Mutuo novennale	1.400.680
Mutuo ventennale	25.408.010
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale	57.136.055
Mutuo decennale	6.904.960
(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)	
Mutuo ventennale	14.213.240
Mutuo quindicennale	2.572.000
Mutuo decennale	3.040.090
Totale ...	205.713.350

Annualità 1986:

	Lire
REGIONE PIEMONTE	
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)	
Mutuo ventennale	10.423.905
Totale ...	10.423.905
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)	
Mutuo ventennale	3.829.280
Mutuo decennale	1.213.510
Totale ...	5.042.790
REGIONE TOSCANA	
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 120.030.000)	
Mutuo ventennale	79.763.360
Mutuo decennale	40.172.415
Totale ...	119.935.775

Riepilogo totale generale:

Piemonte	324.045.950
Emilia-Romagna	24.438.870
Toscana	263.658.775
Umbria	15.822.120
Veneto	328.166.185
Valle d'Aosta	7.419.210
Provincia autonoma di Bolzano	7.144.040
Provincia autonoma di Trento	6.775.250
Liguria	18.874.230
Friuli-Venezia Giulia	5.872.890
Totale ...	1.002.217.520

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 1.002.217.520, a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 218

92A4292

DECRETO 29 maggio 1992.

Impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810 a favore delle regioni interessate e delle province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416, per l'esercizio 1992, che reca lo stanziamento di lire 20,391.7 miliardi, per le finalità ex art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 153/75;

Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote già attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualità dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/75;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualità alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;

Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualità già assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non più suscettibili di modificazione;

Ritenuta l'opportunità, pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualità che, comunque, debbono essere analoghe a quelle già attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualità o le parziali annualità 1992, a favore delle regioni e le province autonome che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.343.749.810 è impegnata, a titolo di annualità o parziali annualità 1992, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75, come di seguito indicato:

Regioni interessate e province autonome —	Importi in lire —
Provincia autonoma di Trento . .	354.834.020
Provincia autonoma di Bolzano. .	585.911.065
Valle d'Aosta	197.973.610
Piemonte	4.810.269.035
Lombardia	3.558.207.920
Emilia-Romagna	4.625.193.255
Toscana	3.515.421.765
Marche	154.243.670
Umbria	119.050.310
Liguria	319.548.635
Friuli-Venezia Giulia	50.659.625
Veneto	2.052.436.900
Totale . . .	20.343.749.810

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità o parziali annualità impegnate con il precedente art. 1, verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni e province autonome ivi indicate, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 216

92A4293

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Definizione e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 in relazione al piano d'azione a favore delle biblioteche da realizzarsi in Italia con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5, che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri responsabili degli affari culturali 85/C 271/01 del 27 settembre 1985, concernente la collaborazione tra biblioteche nel settore dell'informatica;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee COM (89) 234 def. del 16 maggio 1989, relativa all'attuazione di un piano d'azione a favore della cooperazione fra biblioteche basata sull'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/221/EURATOM, CEE del 23 luglio 1990, concernente il programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994);

Vista la decisione del Consiglio n. 91/353/CEE del 7 giugno 1991, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994);

Vista la comunicazione della Commissione numero 91/C 184/05 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee C184 del 16 luglio 1991, relativa all'invito a presentare proposte in merito ai suddetti programmi;

Visto il progetto di riorganizzazione dei servizi bibliografici in Italia ed il contratto per il relativo studio di fattibilità stipulato con la Commissione CEE in data 30 novembre 1990;

Viste le risultanze dei lavori istruttori del Technical Management Committee della Commissione CEE in data 28 febbraio 1992;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso con l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno 1992, ivi compreso, nel limite massimo di lire 3 miliardi, quello relativo ai progetti rientranti nella competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali;

Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183, possono essere finanziati dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazioni di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministero dei beni culturali e ambientali;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1992, concernente il cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio dei contributi comunitari e specificati nella proposta del Ministero dei beni culturali e ambientali indicata in premessa, ammonta a complessivi 2.282,6 milioni di lire. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

2. Sulla base delle richieste del Ministero dei beni culturali e ambientali, nel limite dell'indicato ammontare, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede a far affluire le somme demandate allo stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

3. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione.

4. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, effettua i necessari controlli avvalendosi della struttura della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

ALLEGATO

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE - ANNO 1992

	Milioni di lire
	—
1) Progetto di riorganizzazione dei servizi bibliografici in Italia	1.300,0
A) Progetto EDIFICARE Biblioteca nazionale centrale di Firenze	
B) Progetto di costituzione di un authority file nazionale in SBN Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	
C) Progetto di attuazione di un sistema di reportings manageriali sui servizi bibliografici Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma	
2) Progetto JUKEBOX Discoteca di Stato	358,5
3) Progetto «Books in print europeo»	49,2
A) Biblioteca Marciana - Venezia *B)* Biblioteca nazionale Braidense - Milano	
4) Progetto «Lettura e formattazione automatica»	404,9
A) Biblioteca nazionale «V. Emanuele III» - Napoli *B)* Biblioteca nazionale Centrale - Firenze	
5) Progetto EDILIBE *A)* Biblioteca nazionale centrale - Roma *B)* Biblioteca nazionale centrale - Firenze	170,0
Totale...	2.282,6

92A4272

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 5 agosto 1992.

Iscrizione di operatori nell'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 5718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con il quale sono state stabilite nuove norme per l'iscrizione all'albo degli assuntori;

Visto l'avviso favorevole espresso dal comitato per l'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nella riunione del 30 giugno 1992, in merito alle risultanze istruttorie effettuate per ciascuna domanda di iscrizione e di ampliamento di capacità ricettiva;

Visto il parere obbligatorio, previsto dell'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/1982, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 21 luglio 1992, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo nazionale degli assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto, su parere conforme dei predetti comitato per l'albo e comitato consultivo nazionale, sono stati accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo;

Nella seduta del 5 agosto 1992;

Delibera:

Sono iscritti all'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale del 12 aprile 1984, n. 5718 e disciplinato in quanto alle modalità di iscrizione ed ai requisiti di idoneità tecnica delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività, la consistenza ed ubicazione delle strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Il Consiglio di amministrazione

ALLEGATO

ISCRIZIONI

N. progr.	Matric.	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn.	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	562	Cooperativa Agricoltori - Coop.va a r.l. - Via S. Giovanni Battista, 2 - Pontecorvo (Frosinone)	Cereali	15.000	Lazio	Viterbo, località Vaccareccia, strada Procoio	15.000
2	570	Genovese Salvatore - Ditta individuale - Strada per Butera, 60 - Gela (Caltanissetta)	Cereali	11.200	Sicilia	Gela (Caltanissetta), strada per Butera, 60	11.200
3	581	Coopas - Produttori Agricoli Salentini Soc. Coop.va a r.l. s.s. 459, km 3,600 Maglie (Lecce)	Cereali	5.280	Puglia	Maglie (Lecce), s.s. 459 per Gallipoli km 3.600	5.280
4	589	Andreani Giuseppe - Ditta individuale - Via Vissani, 58 - Montecassiano (Macerata)	Cereali	18.800	Marche	Montecassiano (Macerata), via del Mulino, località S. Egidio	14.400
						Montecassiano (Macerata), via del Mulino, Z.I. Mattei	4.400
5	595	Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino - Coop.va a r.l. - Via Salice, 91 - Veglie (Lecce)	Oli vegetali	7.180	Puglia	Veglie (Lecce), via Salice, 91	7.180
6	597	Cooperativa Produttori Sementi Elette - Coop.va a r.l. - Via Eustachio, 32 - S. Severino Marche (Macerata)	Cereali	5.800	Marche	Montecassiano (Macerata), località S. Egidio	5.800
7	599	Consorzio Agrario Provinciale Nuova Agricoltura C.A.P.N.A. - Coop.va a r.l. - Via G. Arimondi, 48 - Palermo	Cereali	2.400	Sicilia	Polizzi Generosa (Palermo), località Tre Monzelli	2.400
8	600	C.E.C. - Commercio Essiccazione Cereali, di Malavasi Emma & C. S.a.s. - Via Argine Po, 121 - Sermide (Mantova)	Cereali	13.000	Lombardia	Sermide (Mantova), via Buonarroti, 26	13.000
9	608	Panaro Import Export, di Panaro Nunzio - Ditta individuale - Via dei Mille, 98 - Altamura (Bari)	Cereali	4.400	Puglia	Altamura (Bari), s.s. 96, km 78,800	4.400
10	613	Aurora di Fanin Mauro & C. s.n.c. - Via Ponte Napoleone - Camisano Vicentino (Vicenza)	Cereali	16.000	Veneto	Camisano Vicentino, (Vicenza), via Industriale, 27	16.000
11	620	Parmigiani Gianni & C. s.n.c. - Via Palazzo, 25 - Viadana, (Mantova)	Cereali	50.000	Lombardia	S. Martino dall'Argine (Mantova), via Brede, 3	50.000

AMPLIAMENTI DI CAPACITÀ RICETTIVA

N. progr.	Matric.	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn.	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	345	Rosetti Primo - Ditta individuale - Via S. Faustino, 25 - Cingoli (Macerata)	Cereali	16.000	Marche	Colbuccaro di Corridonia (Macerata), via Volteia, 3	12.000
						Osimo (Ancona), via S. Biagio, 18	4.000
2	354	Azienda Agricola Cà del Verde - di Grigolini Alessandro - Località Mambrotta - S. Martino Buon Albergo (Verona)	Cereali	18.000	Veneto	Villa Bartolomea (Verona)	18.000
3	394	Comagri S.r.l. - C.da Grottamarallo - Gravina di Puglia (Bari)	Cereali	31.600	Basilicata Puglia	Montemilone (Potenza) C.da Difensola	11.200
						Poggiorsini (Bari), C.da Poggiolorusso	8.400
						Gravina (Bari), C.da Grottamarallo	12.000
4	440	Agricola 2000 - di Berdozzi Walter & C. S.a.s. - Via Trasimeno, 45 - Monte Urano (Ascoli Piceno)	Cereali	3.200	Marche	Monte Urano (Ascoli Piceno), via Trasimeno, 45	3.200
5	577	Consmaremma - Consorzio Coop.ve fra produttori agricoli - Coop.va a r.l. - via dei Mille, 6 - Roma	Cereali	79.650	Lazio Toscana	Tarquinia (Viterbo), Porto Clementino	31.000
						Ischia di Castro (Viterbo), località Vepre	4.700
						Canino (Viterbo), località Grottone	9.000
						Canino (Viterbo), località Guinze	11.000
						Montalto di Castro (Viterbo), località La Giovanna	800
						Tuscania (Viterbo), via Tuscia	14.500
						Grosseto, località Il Cristo	2.250
						Grosseto località Barbaruta	4.000
						Sorano (Grosseto), località La Fratta	2.400

92A4274

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XXIV approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze naturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 123 dello statuto, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

e) LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 123. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni ed è articolato in due indirizzi: generale-didattico, con i due orientamenti generale e didattico: Conservazione della natura e delle sue risorse. Prevede ventitre insegnamenti annuali dei quali sedici obbligatori comuni, e sette di indirizzo: di questi cinque sono obbligatori e due a scelta dello studente.

Nel primo anno vanno inoltre organizzati due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sotto riportato. Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additività dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

Aricolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

Basi molecolari. Citologia. Tessuti sistemi, piano di struttura dell'organismo. Funzioni generali. Genetica. Specie, tassonomia, evoluzione. Riproduzione, sviluppo, differenziamento. Ecologia. Etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti di genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso integrato di scienze della terra:

Erosione, morfogenesi, cartografia. Sedimentazione, ambienti e facies. I fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia. Magmatismo e metamorfismo. Tettonica. Geometrie e processi deformativi. Dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi. Storia geologica della terra dal Precambriano al Fanerozoico. Elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione di docenti di geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzazione detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, di casi che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Non più di due insegnamenti annuali possono essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Gli insegnamenti possono venire organizzati in moduli semestrali compatti. Il numero di ore di insegnamento è contenuto in 1800 complessive, esclusi i corsi introduttivi. Ogni corso annuale dispone di non meno di 70 e non più di 90 ore; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Ai fini degli esami di profitto più insegnamenti possono essere accorpati secondo criteri di affinità, su deliberazione del corso di laurea e della facoltà, in modo pero che lo studente debba superare non meno di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme vigenti.

Sono insegnamenti obbligatori di base, dei quali l'Ordine degli studi prevederà la ripartizione per anno:

1) istituzioni di matematiche;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) chimica organica;

5) anatomia comparata;

6) botanica;

7) botanica sistematica;

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia;

11) genetica;

12) geografia;

13) geologia;

14) mineralogia;

15) paleontologia;

16) zoologia.

I corsi 1, 2, 3 devono prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento.

I corsi 1 e 2 vanno coordinati per assicurare elementi di statistica e di informatica.

Il corso 4 comprende elementi di bioorganica.

Il corso 5 comprende elementi di embriologia comparata e causale.

I corsi 5 e 10 coordinano tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

Il corso 12 comprende elementi di meteorologia e climatologia.

Il corso 13 comprende elementi di rilevamento geologico.

Il corso 14 comprende elementi di petrografia.

Il corso 16 comprende elementi di etologia e di sistematica zoologica.

Gli indirizzi e i relativi insegnamenti sono i seguenti:

A) Indirizzo generale e didattico.

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore, che professionista. Con l'orientamento didattico, ci si propone di sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Sono insegnamenti obbligatori comuni ai due orientamenti:

17) fisiologia vegetale;

18) geografia fisica;

19) sistematica e filogenesi animale.

Sono insegnamenti obbligatori dell orientamento generale:

20) biogeografia;

21) petrografia.

Sono insegnamenti obbligatori dell'orientamento didattico:

20) anatomia umana;

21) didattica delle scienze naturali.

Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.

B) Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specificate del naturalista da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi, anche come beni culturali nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geològici e paleontologici.

Particolare rilevanza assume oggi la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossiers di impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo:

17) conservazione della natura e delle sue risorse;

18) geologia ambientale;

19) sistematica e filogenesi animale;

20) geobotanica;

21) sedimentologia e regime dei litorali.

Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.

Nei quattro anni di corso devono essere organizzate dal corso di laurea e dalla facoltà escursioni per attività di studio sul campo.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito almeno ventitre insegnamenti e superati i relativi esami, comunque in numero non inferiore a ventuno, oltre al colloquio di lingua inglese.

Il diploma riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Possono essere fruiti come insegnamenti facoltativi tutti i corsi fondamentali di indirizzo presenti a statuto.

Elenco degli insegnamenti facoltativi:

1) analisi degli ecosistemi;
2) astronomia;
3) biologia cellulare;
4) biologia dello sviluppo;
5) biologia e sistematica delle alghe;
6) biologia generale;
7) biologia marina;
8) biologia molecolare;
9) calcolo numerico e programmazione;
10) chimica biologica;
11) chimica fisica;
12) citogenetica;
13) citomorfologia;
14) climatologia e metereologia;
15) cristallografia;
16) didattica della chimica;
17) didattica di scienze della terra;
18) ecologia delle acque interne;
19) ecologia preistorica;
20) ecologia umana;
21) ecologia vegetale;
22) educazione ambientale;
23) embriologia comparata;
24) endocrinologia comparata;
25) entomologia;
26) etologia;
27) fisiologia comparata;
28) fitosociologia;
29) genetica di popolazioni;
30) genetica quantitativa;
31) genetica umana;
32) genetica vegetale;
33) geochimica;
34) geochimica applicata;
35) geofisica;
36) geologia applicata;
37) geologia e paleontologia del quaternario;
38) geologia marina;
39) geologia regionale;
40) geopedologia;
41) idrobiologia;
42) idrogeologia;
43) igiene ambientale;
44) interpretazione aerofotogeologica;
45) istologia ed embriologia;
46) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
47) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
48) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
49) micologia;
50) mineralogia applicata;
51) mineralogia dei sedimenti;
52) mineralogia sistematica;
53) museologia naturalistica;
54) neurologia comparata;
55) paleoecologia;
56) paleontologia umana e paleoetnologia;
57) palinologia;
58) sedimentologia;
59) vulcanologia;
60) zoocenosi e protezione della fauna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 marzo 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A4247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *C)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1992-93:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio - sede di Foggia:

diritto pubblico dell'economia;
economia dei trasporti;
economia internazionale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina veterinaria:

parassitologia veterinaria (semestrale).

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria - sede di Terni - corso di laurea in ingegneria dei materiali:

analisi matematica I;

economia ed organizzazione aziendale;

analisi numerica (semestrale);

analisi matematica II.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *C)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del primo novembre 1992 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

92A4323-92A4333

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:

istituzioni di entomologia forestale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia dello sviluppo;
chimica dei composti di coordinazione.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:

estetica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero (dal 1° novembre 1992 facoltà di lettere e filosofia della terza Università di Roma):

pedagogia sperimentale.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:

retorica e stilistica;
sociologia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4334

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

recupero e conservazione degli edifici.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
parassitologia veterinaria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia II:

anestesiologia e rianimazione.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza (2° corso di laurea in giurisprudenza):

storia del diritto romano;
diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale II.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

spettroscopia e radiofrequenza;
chimica dlele fermentazioni e batteriologia industriale;
anatomia comparata;
farmacologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4335

MINISTERO DEL TESORO

N. 182

Corso dei cambi del 16 settembre 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1219,500	1219,500	1220 —	1219.500	1219.500	1219.500	1219 —	1219,500	1219.500	1219.500
E.C.U.	1626 —	1626 —	1631,500	1626 —	1626 —	1626 —	1625 —	1626 —	1626 —	1626 —
Marco tedesco	815.100	815.100	817 —	815,100	815,100	815.100	814.500	815.100	815.100	815.100
Franco francese	240 —	240 —	240,500	240 —	240 —	240 —	240 —	240 —	240 —	240 —
Lira sterlina	2255 —	2255 —	2265 —	2255 —	2255 —	2255 —	2250 —	2255 —	2255 —	2255 —
Fiorino olandese	727 —	727 —	724.250	727 —	727 —	727 —	723,660	727 —	727 —	727 —
Franco belga	39,780	39,780	39.560	39.780	39,780	39.780	39.745	39.780	39,780	39.780
Peseta spagnola	12,160	12,160	12.200	12,160	12.160	12.160	12,174	12,160	12,160	12.160
Corona danese	211,940	211,940	212.250	211,940	211,940	211.940	212.250	211.940	211.940	211,940
Lira irlandese	2181.500	2181,500	2164 —	2181,500	2181.500	2181,500	2178,500	2181,500	2181.500	—
Dracma greca	6,510	6,510	6,550	6,510	6,510	6,510	6,500	6,510	6,510	—
Escudo portoghese	9,301	9,301	9,270	9,301	9,301	9,301	9,285	9.301	9,301	9.301
Dollaro canadese	1007,300	1007,300	999 —	1007,300	1007,300	1007.300	1004,500	1007.300	1007,300	1007.300
Yên giapponese	9.953	9,953	9,790	9,953	9.953	9,953	9.918	9.953	9.953	9.953
Franco svizzero	957,750	957,750	929,500	957,750	957.750	957.750	955 —	957,750	957.750	957,750
Scellino austriaco	133,750	133.750	115.950	133,750	133.750	133,750	117.480	133.750	133,750	133.750
Corona norvegese	206,500	206,500	204,100	206,500	206.500	206.500	213 —	206,500	206,500	206,500
Corona svedese	268 —	268 —	221.250	268 —	268 —	268 —	265 —	268 —	268 —	268 —
Marco finlandese	275 —	275 —	262 —	275 —	275 —	275 —	278 —	275 —	275 —	—
Dollaro australiano	902 —	902 —	839.500	902 —	902 —	902 —	910 —	902 —	902 —	902 —

Media dei titoli del 16 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99.300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99.075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,700
» » » 21- 4-1987/94	84 —
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	91.600
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	91.600
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	93.600
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	96 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	95.85
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,600
» » » 12.50% 18-12-1989/95	98,650
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	98.200
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	98 —
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	98.250
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	90.925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96 —
» » » 12.50% 20-11-1990/96	96.450
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	97.750
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	95,700
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	95 —
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	94 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93 —
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	97.650
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	99.425
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	99.450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2.5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99.325
» » » » 1-12-1987/92	99.175
» » » » 1- 1-1988/93	99 —
» » » » 1- 2-1988/93	98,925
» » » » 1- 3-1988/93	99,150
» » » » 1- 4-1988/93	99.100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99 —
» » » »	1- 6-1988/93	99 —
» » » »	18- 6-1986/93	97,950
» » » »	1- 7-1988/93	98,650
» » » »	17- 7-1986/93	97,700
» » » »	1- 8-1988/93	98,550
» » » »	19- 8-1986/93	97,100
» » » »	1- 9-1988/93	99,375
» » » »	18- 9-1986/93	98,450
» » » »	1-10-1988/93	98,375
» » » »	20-10-1986/93	98,200
» » » »	1-11-1988/93	98 —
» » » »	18-11-1987/93	98 —
» » » »	19-12-1986/93	97,950
» » » »	1- 1-1989/94	96,650
» » » »	1- 2-1989/94	96,800
» » » »	1- 3-1989/94	97,725
» » » »	15- 3-1989/94	97,600
» » » »	1- 4-1989/94	97,050
» » » »	1- 9-1989/94	96,450
» » » »	1-10-1987/94	97,450
» » » »	1-11-1989/94	95 —
» » » »	1- 1-1990/95	93 —
» » » »	1- 2-1985/95	92,500
» » » »	1- 3-1985/95	91 —
» » » »	1- 3-1990/95	93,350
» » » »	1- 4-1985/95	90,350
» » » »	1- 5-1985/95	90,900
» » » »	1- 5-1990/95	93,850
» » » »	1- 6-1985/95	90,535
» » » »	1- 7-1985/95	92,250
» » » »	1- 7-1990/95	92,450
» » » »	1- 8-1985/95	92,175
» » » »	1- 9-1985/95	93,150
» » » »	1- 9-1990/95	93,750
» » » »	1-10-1985/95	92,200
» » » »	1-10-1990/95	93,250
» » » »	1-11-1985/95	93,325
» » » »	1-11-1990/95	93,350
» » » »	1-12-1985/95	91,300
» » » »	1-12-1990/95	91,550
» » » »	1- 1-1986/96	89,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	92,400
» » » »	1- 1-1991/96	92 —
» » » »	1- 2-1986/96	90,825
» » » »	1- 2-1991/96	91,550
» » » »	1- 3-1986/96	91,800
» » » »	1- 4-1986/96	89,200
» » » »	1- 5-1986/96	89,275
» » » »	1- 6-1986/96	89,225
» » » »	1- 7-1986/96	90,600
» » » »	1- 8-1986/96	88,350
» » » »	1- 9-1986/96	91,550
» » » »	1-10-1986/96	91,900
» » » »	1-11-1986/96	91,525
» » » »	1-12-1986/96	91,325
» » » »	1- 1-1987/97	89 —
» » » »	1- 2-1987/97	88,800
» » » »	18- 2-1987/97	89 —
» » » »	1- 3-1987/97	88,500
» » » »	1- 4-1987/97	88,500
» » » »	1- 5-1987/97	87,975
» » » »	1- 6-1987/97	90,950
» » » »	1- 7-1987/97	88,600
» » » »	1- 8-1987/97	92,300
» » » »	1- 9-1987/97	96,200
» » » »	1- 3-1991/98	90,225
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	89,950
» » » »	1- 5-1991/98	90 —
» » » »	1- 6-1991/98	90,100
» » » »	1- 7-1991/98	90,250
» » » »	1- 8-1991/98	90,450
» » » »	1- 9-1991/98	90,600
» » » »	1-10-1991/98	89,900
» » » »	1-11-1991/98	90,725
» » » »	1-12-1991/98	91,600
» » » »	1- 1-1992/99	90,750
» » » »	1- 2-1992/99	—

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1-10-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	95,950
» » »	12,50%	1-10-1993	96,500
» » »	12,50%	1-11-1993	94,575
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	95,850
» » »	12,50%	17-11-1993	95,125
» » »	12,50%	1-12-1993	95,125
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	95,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	94,650
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	94,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	94,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	94,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	95,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	94,400
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	95,100
» » »	12,50%	1-11-1990/94	94,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	93,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,500
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	91,200
» » »	12,00%	1-11-1991/96	91,500
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,200
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	92,700
» » »	12,50%	1-11-1990/97	93 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	92,900
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	92,300
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	90,200
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90,200
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	90,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,500
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	90,300
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	90,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	90,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	97,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,800
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,475
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,625
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	106,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,675
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	101,650
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	101,550
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	102,500
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	101,500

92M16092

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 19 giugno 1992).

Nella proposta di modifica di cui al comunicato citato in epigrafe, alla pag. 17, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 5, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... provenienti da uve destinate alla *produzione dei* vini da tavola ...», si legga: «... provenienti da uve destinate alla *produzione di* vini da tavola ...»; al successivo comma 5, quarto rigo, alla pag. 18, prima colonna, dove è scritto: «... dovranno sostituire un eguale quantità di vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ...», si legga: «... dovranno sostituire un'eguale quantità di vino *DOC* "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ...»; al settimo comma, quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... "Lambrusco *Salamino di S. Croce*" ...», si legga: «... "Lambrusco *Grasparossa di Castelvetro*" ...».

92A4253

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante: «Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S. Croce"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 19 giugno 1992).

Nella proposta di modifica di cui al comunicato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 18, prima colonna, all'art. 3, primo rigo, dove è scritto: «La zona di produzione del vino "Lambrusco *di* Salamino di S. Croce" ...», si legga: «La zona di produzione del vino *DOC* "Lambrusco Salamino di S. Croce" ...»: al comma 2, ottavo rigo, del medesimo art. 3, dove è scritto: «... Piega *vero* ovest toccando C.S. Maria ...», si legga: «... Piega *verso* ovest toccando C.S. Maria ...»;

alla pag. 19, prima colonna, all'art. 4, comma 4, dove è scritto: «La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Lambrusco Salamino di S. Croce" ...», si legga: «La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino *DOC* "Lambrusco Salamino di S. Croce" ...»; alla stessa pagina, ma alla seconda colonna, all'art. 6, comma 1, quinto rigo, dove è scritto: «spuma: vivace, evanescente, acquisita attraverso ...», si legga: «spuma: vivace *o frizzante*, evanescente, acquisita attraverso ...»; al nono rigo del medesimo comma, dove è scritto: «sapore: secco o asciutto, amabile *o* dolce, nettamente vinoso, ...», si legga: «sapore: secco o asciutto, *abboccato*, amabile dolce, nettamente vinoso, ...».

92A4252

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste recante: «Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 19 giugno 1992).

Nella proposta di modifica di cui al comunicato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine della sopra menzionata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 20, seconda colonna, all'art. 4, comma 4, dove è scritto: «La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Lambrusco di Sorbara" ...», si legga: «La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino *DOC* "Lambrusco di Sorbara" ...»;

alla pag. 21, prima colonna, al comma 5 dell'art. 5, dove è scritto: «... dovranno sostituire un'eguale quantità di vino "Lambrusco di Sorbara" ...», si legga: «... dovranno sostituire un'eguale quantità di vino *DOC* "Lambrusco di Sorbara" ...»; all'art. 6, comma 1, dove è scritto: «spuma: vivace, frizzante, evanescente, ...», si legga: «spuma: vivace *o* frizzante, evanescente, ...», e dove è scritto: «sapore: secco o asciutto, amabile *o* dolce, ...», si legga: «sapore: secco o asciutto, *abboccato*, amabile, dolce, ...».

92A4254

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante: «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 19 settembre 1992).

All'art. 8, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 21 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in fine, dove è scritto: «... colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta *intestario* del bene dai pubblici registri.», si legga: «... colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta *intestatario* del bene dai pubblici registri.».

92A4355

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30°

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189